

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 40-4961

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Ceres (TO). Approvazione della Variante generale al P.R.G.C..

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di Ceres (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 51-24539 del 06/04/1983, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della Variante generale al P.R.G.C. con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 09 del 05/03/2011;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare con D.C. n. 38 del 29/10/2011;
- adottare il progetto definitivo della Variante generale al P.R.G.C. con D.C. n. 02 del 01/02/2014;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 24 del 07/08/2014.

Rilevato che:

- la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, con relazione datata 18/02/2016, si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 6518 del 25/02/2016, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Ceres (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Atteso che il Comune di Ceres (TO) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione, predisponendo la documentazione tecnica modificata in conseguenza dei rilievi accolti, con D.C. n. 02 del 19/04/2016.

Dato atto che, con parere datato 28/03/2017, il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante generale al P.R.G.C. di Ceres (TO), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell'"allegato A" datato 28/03/2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Variante generale al P.R.G.C. e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute:

- nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. (allegato alla Determina Dirigenziale n. 29 del 29/01/2016),
- nell' "allegato C": Piano di Monitoraggio (adottato con D.C. n. 02 del 19/04/2016),
- nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi datata 04/04/2017,

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Vista la Certificazione datata 02/02/2014, firmata dal Responsabile del Procedimento del Comune di Ceres (TO), circa l'*iter* di adozione della Variante generale al P.R.G.C., a norma della

L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante generale al P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”.

Ritenuto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l’approvazione entro la data dell’entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell’*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare.

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Visto il parere del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico prot. n. 1.452/2015 del 19/01/2015.

Vista la documentazione relativa alla Variante generale al P.R.G.C. che si compone degli atti e degli elaborati specificati nell’art. 3 del deliberato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

Articolo 1

di approvare, subordinatamente all’introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell’ “allegato A” datato 28/03/2017 e fatte salve le prescrizioni del D.L. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 ed alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e s.m.i., nonché quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”:

- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell’ “allegato B”: parere dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S., nell’ “allegato C”: Piano di Monitoraggio e

nell'“allegato D”): Dichiarazione di Sintesi datata 04/04/2017, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,

- la Variante generale al P.R.G.C. di Ceres (TO) (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.);

Articolo 2

che con la presente approvazione il P.R.G.C. di Ceres (TO), introdotte le modifiche “*ex officio*” di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001;

Articolo 3

che la documentazione relativa alla Variante generale al P.R.G.C. di Ceres (TO) si compone di:

- deliberazione consiliare n. 02 del 01/02/2014 con allegati:
 - Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani;
 - Elab. - Relazione;
 - Elab. - Norme tecniche di attuazione;
 - Tav.1 - Sintesi intercomunale - scala 1:25.000;
 - Tav.2 - Carta dei vincoli- scala 1:10.000;
 - Tav.3 - Azionamento generale - scala 1:5.000;
 - Tav.4a - Azionamento capoluogo e val grande - scala 1:2.000;
 - Tav.4b - Azionamento val d'ala - scala 1:2.000;
 - Tav.5 - Sviluppo - Vecchi nuclei - scala 1:1.000;
 - Tav.6 - Indagine commerciale - scala 1:5.000;
 - Allegato.B1 - Reti acquedotto - scala 1:5.000;
 - Allegato.B2 - Rete fognatura - scala 1:5.000;
 - Allegato.C - Rapporto ambientale;
 - Allegato.C - Rapporto ambientale - allegati;
 - Allegato.C - 1/RA Sintesi intercomunale - scala 1:25.000;
 - Allegato.C - 2a/RA Ortofoto;
 - Allegato.C - 2b/RA Ortofoto;
 - Allegato.C - 3/RA Descrizione del territorio, vincoli e zone di intervento;
 - Allegato.C - 4a/RA Ortofoto;
 - Allegato.C - 4b/RA Ortofoto;
 - Allegato.D - Verifica di compatibilità acustica;
 - Allegato.E - Indagini sul patrimonio edilizio nelle aree di vecchio impianto;
 - Elab. - Relazione illustrativa alle carte tematiche previste per la circolare 7/LAP;
 - Elab. - Relazione geologica;
 - Tav.I - Carta geologico strutturale - scala 1:10.000;
 - Tav.II - Carta geomorfologica dei dissesti, carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, carta delle valanghe - scala 1:10.000;
 - Tav.III - Carta delle acclività- scala 1:10.000;
 - Tav.IV - Carta delle opere di difesa idraulica censite SICOD - scala 1:10.000;
 - Tav.V - Cartografia autorità di bacino del Po, PAI- scala 1:25.000;
 - Tav.VI - Carta geoidrologica- scala 1:10.000;
 - Tav.VII - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni- scala 1:10.000;
 - Tav.VIII - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - scala 1:10.000;
 - Tav.VIIIi - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – ingrandimenti;

- Elab. - Microzonazione sismica di primo livello – MS1 - Relazione illustrativa;
- Tav.1 - Carta geologico tecnica per gli studi di MS - scala 1:10.000;
- Tav.2 - Carta delle indagini per gli studi di MS - scala 1:10.000;
- Tav.3 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) - scala 1:10.000;

- deliberazione consiliare n. 24 del 07/08/2014 con allegati:
 - Elab. - Relazione preliminare alla stesura della dichiarazione di sintesi;
 - Elab. - Piano di monitoraggio ambientale;
 - Elab.7 - Aree oggetto di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio - capoluogo - val grande - val d'ala - scala 1:5.000;
 - Tav.1 - Carta geologico strutturale (n.1) - scala 1:10.000;

- deliberazione consiliare n. 02 del 19/04/2016 con allegati:
 - Elab. - Relazione di controdeduzione alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 6518/A16.00 del 25/02/2016;
 - Elab. - Relazione di controdeduzione al parere unico Regione Piemonte prot. Reg. 1452/2015 del 19/01/2015;
 - Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani;
 - Elab. - Relazione;
 - Elab. - Norme tecniche di attuazione;
 - Allegato.C - Rapporto ambientale;
 - Allegato.C - Rapporto ambientale - allegati;
 - Allegato.C - Relazione preliminare alla stesura della dichiarazione di sintesi;
 - Allegato.C - Piano di monitoraggio ambientale;
 - Allegato.C - 4a/RA Ortofoto;
 - Allegato.C - 4b/RA Ortofoto;
 - Allegato.D - Verifica di compatibilità acustica;
 - Allegato.E - Indagini sul patrimonio edilizio nelle aree di vecchio impianto;
 - Tav.2 - Carta dei vincoli- scala 1:10.000;
 - Tav.3 - Azzonamento generale - scala 1:5.000;
 - Tav.4a - Azzonamento capoluogo e val grande - scala 1:2.000;
 - Tav.4b - Azzonamento val d'ala - scala 1:2.000;
 - Tav.5 - Sviluppo vecchi nuclei - scala 1:1.000;
 - Tav.6 - Indagine commerciale - scala 1:5.000;
 - Elab.7 - Aree oggetto di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio - capoluogo - val grande - val d'ala;
 - Elab. - Relazione geologica;
 - Tav.I - Carta geologico strutturale - scala 1:10.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

Data

20 MAR 2017

Protocollo (*)

/A1606A

Classificazione

(*) riportato nei metadati DOQUI

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ in data _____
relativa all'approvazione della Variante Strutturale al P.R.G.C. del Comune di CERES
(TO) di cui alle DD.CC. n. 2/2014, 24/2014, 2/2016.

RELAZIONE GEOLOGICA

Scheda Area S60 – (Chiamorio)

- Al termine delle "Modalità esecutive dell'intervento" si intende aggiunto :” *L'area S60 comprende un settore in classe IIIb3 edificato (cappella votiva) ed un settore ineditato in classe IIIa. La previsione d'uso ad area verde e parcheggio del settore dovrà tenere conto, nella progettazione, del fattore di rischio specifico dovuto al corso d'acqua tombato a monte dell'attraversamento stradale, all'assetto geomorfologico del tracciato del rio a valle dell'attraversamento, leggermente pensile rispetto ai terreni limitrofi e alla manutenzione delle sponde del corso d'acqua, attualmente infestate da arbusti e vegetazione riparia.*”.

Scheda Area S27 – (Fè)

- Devono intendersi eliminati i riferimenti alla classe IIIb1 presenti nella scheda e corretto l'estratto cartografico di sintesi allegato alla scheda.

- Al termine delle "Modalità esecutive dell'intervento" si intende aggiunto “*Il tratto di corso d'acqua intubato al di sotto delle strade e non edificato deve essere considerato in classe IIIa. Visto il possibile rischio derivato dalla eventuale tracimazione del rio a monte della SP33 a causa dell'intubamento o dell'ostruzione dell'imbocco della tubazione, e del conseguente possibile incanalamento delle acque lungo la strada di raccordo tra la soprastante SP33 e il sottostante tornante sopra accennato, sono da vietarsi costruzioni interrato in questo settore*”.

Scheda Area S19 – (Cernesio)

- Al termine delle “Modalità esecutive dell’intervento” si intende aggiunto: *“La pericolosità del sito è legata alla presenza di un rio tombato al di sotto dell’area a parcheggio.. L’intervento di miglioramento deve prevedere anche l’ipotesi di stombamento del rio in questo settore, e prevedere le aree a verde nei settori topograficamente più depressi del piazzale e le aree a parcheggio nei settori più rilevati.”*
- Si intende inoltre eliminato dalla scheda il riferimento alla “sagoma dell’edificio previsto”.

Scheda Aree S92, S93 - (Chiampernotto)

- Al termine delle “Modalità esecutive dell’intervento” si intende aggiunto: *“Le destinazioni d’uso ad area a servizi comuni e a verde devono essere subordinate ad uno studio di compatibilità con il dissesto potenziale e ad una valutazione dell’efficienza ed efficacia delle opere di chiodatura e di disgaggio realizzate negli anni '80-'90. L’eventuale attuazione o completamento della sovrastante area Ce19 (con gli interventi e le valutazioni di dettaglio previsti e realizzati) precedentemente all’attuazione delle Aree S92-S93 possono esonerare dal condurre lo studio di compatibilità sopra accennato, prevedendo tuttavia la formulazione di una dichiarazione da parte del professionista progettista della conformità e dell’efficacia delle opere realizzate per la sovrastante area”.*

Scheda Area S65 – (Almesio)

- Si intende sostituita la denominazione dell’estratto della Carta di Sintesi “Classe di pericolosità geomorfologica II e IIIB1” con la seguente “Classe di pericolosità geomorfologica IIIB1 e IIIB2”.
- Nell’estratto immagine 3 si intende sostituita la “classe II” con la “classe IIIB2”.

Scheda Area S46 – (Ceres)

- Nelle “Caratteristiche litostratigrafiche e geomorfologiche di dettaglio” si intende eliminata la frase “Accumulo di fenomeno...glaciale” e sostituita con la seguente “Depositi alluvionali attuali e recenti.”.
- Al termine delle “Modalità esecutive dell’intervento” si intende aggiunto *“Per quanto riguarda la destinazione a parcheggio di autoveicoli, in quanto esposizione a rischio si ritiene compatibile la fascia EmA (area con tracimazione a bassa energia con tempi di ritorno molto lunghi) con la destinazione proposta, con la raccomandazione che nella progettazione si mantenga un franco di sicurezza dal ciglio, e la trasformazione del terreno avvenga con l’utilizzo di superfici a verde e non ad asfalto, tenendo conto della peculiarità ambientale del sito.”.*

Scheda Aree Aat1, Acava1, S58, S97, Aart14, 1Aart13 - (Ponte Goletto)

- Al termine delle “Modalità esecutive dell’intervento” si intende aggiunto: *“La destinazione prevista ed il tipo di insediamento dovranno essere compatibili con le classi di pericolosità individuate, e nello specifico, con le classi IIIa e IIIb3 (con particolare riferimento in quest’ultimo caso alla DGR 64-7417 del 07/04/2014 per quanto attiene l’aumento del carico antropico), anche alla luce della presenza di alvei potenzialmente riattivabili in ambienti caratterizzati da dinamica torrentizia anche ad elevata energia (EeA ed EbA)”.*

Schede Aree Ce6, S14, S13 – (Procaria)

- Si intende stralciato il riferimento all’area S13.

Scheda Aree S10, S9 – (Procaria)

- Si intende sostituita la denominazione dell'illustrazione 21 "Classe di pericolosità geomorfologica II, III e IIIB2" con la seguente "Classe di pericolosità geomorfologica II".

Scheda Area Ce5 – (Procaria)

- Il riferimento alla classe IIIa "Si rammenta che per parti di lotto ricadenti in classe IIIa ... circa la loro realizzazione." si intende eliminato.

Scheda Area S3 – (Passieul Vernetto)

- Al termine delle "Modalità esecutive dell'intervento" si intende aggiunta la frase: "Parte dell'area S3 interferisce con la fascia di rispetto del Rio Toven e la relativa classe IIIa".

Scheda Aree Asp1, Asp2, Aart3.

- Nella denominazione dell'illustrazione 42 "Classe di pericolosità geomorfologica" si intendono aggiunte le "classi II e IIIa"

- Al termine delle "Modalità esecutive dell'intervento" si intende aggiunta la frase: "Parte dell'area Aart3 interferisce con la fascia di rispetto del Rio della Teppa e la relativa classe IIIa".

RAPPORTO AMBIENTALE – Allegato C – aprile 2016.

- Gli estratti cartografici delle schede di sintesi delle aree previste in Variante si intendono rappresentati in funzione delle modifiche effettuate in sede di controdeduzioni, riportate nelle tavole di azionamento adottate con D.C. n.2 del 19.4.2016.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 – Applicazione ed efficacia del P.R.G.C.

- Al termine dell'articolo si intende aggiunto il seguente comma: "7. In merito ai parametri edilizi/urbanistici, in caso di difformità tra i contenuti riportati nella normativa e quelli del regolamento edilizio approvato con D.C.C. n.3 del 19.4.2016 ed adeguato al Regolamento Edilizio tipo (DCR 79-2704 del 28.7.2015), le disposizioni di quest'ultimo sono da considerarsi prevalenti."

Art. 2 – Elaborati del P.R.G.C.

- Le seguenti frasi "Il Progetto Definitivo..... dai seguenti elaborati:" e "Sono da considerarsie gli elaborati geologici." si intendono eliminate e sostituite con la seguente: "Il progetto definitivo della Variante Strutturale Generale risulta costituito dagli elaborati di prima stesura adottati con DCC n.2 del 1.2.2014 ed integrati con DCC n.24 del 7.8.2014 e dagli elaborati di controdeduzioni modificati e integrati ed adottati con D.C. n.2 del 19.4.2016."

- Stralciare inoltre la tabella degli elaborati.



Art. 4 – Condizioni generali di edificabilità.

- Al termine si intende aggiunto il seguente sottoarticolo:

“4.1 – Qualità della progettazione.

Al fine di garantire la qualità della progettazione ed individuare un'edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale, si suggeriscono le seguenti pubblicazioni – D.G.R. n. 30-13616 del 22.3.2010 – Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio:

- *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia;*
- *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale.”.*

Art. 7 – Destinazioni d'uso.

- Lettera C: dopo “C1) commercio al dettaglio” aggiungere “ai sensi dell'art.24 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e smi.”

Art. 8 – Tipi di intervento edilizi ed urbanistici.

- Lettera B, punto 6: sostituire “qualora degradanti” con “qualora degradati”.
- Lettera C2: per gli edifici di interesse storico-artistico o documentario: sostituire “(art.22)” con “(art.21)”.

Art. 19.1 – Prescrizioni di carattere geologico.

- Al termine dell'articolo aggiungere :”*Al fine di rendere coerenti i contenuti geologici tra gli elaborati adottati, quelli riportati nell'elaborato Norme Tecniche di Attuazione datato aprile 2016 – in caso di contrasto- si intendono prevalenti rispetto ai contenuti della Relazione Geologica datata aprile 2016.*”.

Art. 20.3 – Aree di rispetto cimiteriale.

- Aggiungere al termine: “*Per quanto riguarda le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili all'interno della fascia rispetto dei 200 m. vale quanto riportato dal comma 6 al comma 6 quinquies compreso dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.*”.

Art. 20.5 – Fasce di rispetto delle opere di presa di acquedotti e dalle vasche di accumulo di acqua potabile.

- Comma 1: sostituire la frase “*Per le captazioni esistenti.....e rischio della risorsa stessa.*” con la seguente “*Per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle venti sorgenti potabili ubicate nel Comune di Ceres, si intende integralmente recepito il contenuto della determinazione n.343 del 15.9.2016 della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Tutela delle acque ed inserita nell'Allegato “A2” delle modifiche introdotte “ex officio.*”.

Art. 21.1 – Immobili vincolati ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77.

- comma 5: dopo “art. 27” aggiungere “e art. 28”.

Art. 22 – Aree per attrezzature di servizio pubblico.

- Comma 3: sostituire “Asp1...1” con “Asp1-2”.
- Comma 4: sostituire “...sulla tabella “A” in calce al presente articolo.” con “...nella scheda di zona dell'art. 36 – Servizi di interesse pubblico.”.

Art. 22.3 – Insediamenti per attività terziarie e commerciali

- Dopo "...determinato secondo i parametri della tabella successiva" aggiungere "di cui all'art.25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e smi."

Art. 27 – Centro Storico e Vecchi Nuclei – Cs1, Vn1...28.

- Tipi di intervento ammessi:

- Stralciare l'intervento "E4 Sostituzione edilizia."

- Per l'intervento D2-Ristrutturazione di tipo B aggiungere la seguente nota: "(4) per gli edifici privi di interesse vengono ammessi gli interventi D2) ristrutturazione edilizia di tipo B eccetto l'intervento di cui al p.to 1, lett. D2 dell'art.8."

- Prescrizioni particolari:

- b) Edifici di interesse documentario: sostituire la frase "Sono altresì ammessi interventi di cat. D2) ristrutturazione edilizia di tipo B, E3) adeguamento igienico funzionale..." con la seguente: "E' altresì ammesso l'intervento di cat. E3) adeguamento igienico funzionale..."

- c) Edifici privi di interesse: dopo "...D2) ristrutturazione edilizia di tipo B" aggiungere la seguente prescrizione "eccetto l'intervento di cui al p.to 1, lett. D2 dell'art.8 delle NTA."

Art. 28 – Nuclei Frazionali - Nf1...25.

- Tipi di intervento ammessi:

- Stralciare l'intervento "E4 Sostituzione edilizia." e le note "(2) (3)".

- Per l'intervento D2-Ristrutturazione di tipo B aggiungere la seguente nota: "(2) per gli edifici privi di interesse vengono ammessi gli interventi D2) ristrutturazione edilizia di tipo B eccetto l'intervento di cui al p.to 1, lett. D2 dell'art.8."

- Prescrizioni particolari: aggiungere le seguenti prescrizioni:

- "Per gli edifici di pregio ambientale e interesse architettonico il massimo tipo di intervento ammesso è il restauro e risanamento conservativo;

- Per gli edifici di interesse documentario il massimo tipo di intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia di tipo A;

- Per gli edifici privi di interesse è ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo B eccetto l'intervento di cui al p.to 1, lett. D2 dell'art.8 delle NTA."

Art. 29 – Aree di completamento – Ac1...85.

- Nota (2): aggiungere al termine della nota: "Per tale intervento, ammesso mediante PdR, la fedele ricostruzione deve avvenire anche riproponendo le stesse caratteristiche decorative e dei materiali dell'edificio originale."

- Nota (4): dopo "...ridotta del 50% rispetto alla preesistenza." aggiungere la seguente frase "L'intervento di sostituzione edilizia dovrà avvenire nel rispetto delle tipologie, forme compositive, materiali e caratteri propri della zona storica adiacente."

- Aggiungere la seguente Nota (6): "Si sottolinea che è comunque fatto salvo quanto prescritto al comma 4, art.26 delle NTA."

- Sostituire il codice "ACI...85" con "ACI...84".

- Nella tabella riepilogo parametri zone Ac* - località Voragno – zona Ac69* - barrare il n. max di abitanti insediabili "4".

Art. 30 – Aree destinate a nuovi insediamenti residenziali – Ce2...21

- Prescrizioni particolari:

- Al termine delle prescrizioni dell'area Ce9 "...con le adiacenti preesistenti edificazioni" aggiungere la seguente specificazione: "L'area residenziale Ce9 risulta perimetrata nell'Allegato "A1" delle modifiche "ex officio".
- Aggiungere al termine la seguente prescrizione: "Per l'area Ce2 si prescrive che l'edificazione avvenga nelle porzioni di terreno dove la macchia boschiva risulta meno consistente tale da preservare il più possibile la naturalità della zona."
- Destinazioni d'uso: stralciare "C4 commerciale-terziario"

Art. 31 – Aree per attività artigianali/commerciali – Art1...16

- Destinazioni d'uso: stralciare "C3".
- Note: nella nota (1) eliminare "C2".

Art. 33 – Aree agricola - E

- Destinazioni d'uso: stralciare "P2, C1, C3-C5" e aggiungere "C6".
- La nota (1) si intende stralciata dalla destinazione d'uso "P2" ed inserita nella destinazione "E".
- Note: nella nota (1) stralciare "C5".

Art. 36 – Servizi di interesse pubblico.

- Destinazioni d'uso: sostituire "Asp1-4" con "Asp1-2"
- Tabella: si intende stralciata l'area S13.

TAVOLE DI PIANO

- Negli elaborati/stralci cartografici l'area destinata a nuovi insediamenti residenziali Ce9 si intende modificata con quella rappresentata nell'Allegato "A1" delle modifiche "ex officio".
- Si intendono recepite le aree di salvaguardia di venti sorgenti potabili ubicate nel comune di Ceres individuate negli elaborati allegati alla determinazione n. 343 del 15.9.2016 della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Tutela delle acque, rappresentate nell'Allegato "A2" delle modifiche "ex officio".

TAVOLA ALLEGATO E: Indagini sul patrimonio edilizio nella aree di vecchio impianto.

- Si intendono recepiti gli stralci delle seguenti aree normative esterne ai nuclei avvenuti in fase di controdeduzione: Capoluogo Ce11 - Voragno: Ce16, S74, Ce15 - Procaria: Ce4.
- Legenda: all'intervento di "Ristrutturazione edilizia di tipo B" aggiungere la seguente prescrizione "ad eccezione dell'intervento di cui al p.to 1, lettera D2, art.8 delle NTA."

TAVOLA 5 – Sviluppo Vecchi Nuclei.

Legenda:

- Edifici privi di interesse: eliminare il tipo di intervento “E4”;
- Edifici privi di interesse: dopo “D2) ristrutturazione edilizia di tipo B” aggiungere la seguente prescrizione “ad eccezione dell’intervento di cui al p.to 1, lettera D2, art.8 delle NTA.”.
- Edifici di interesse documentario: eliminare il tipo di intervento D2) ristrutturazione edilizia di tipo B.
- Aggiungere i seguenti simboli con le rispettive denominazioni:
 - * ville e/o fabbricati di interesse storico-artistico aventi caratteri tipologici rilevanti.
 - ★ edifici e/o manufatti di interesse storico-architettonico (Chiese, cappelle, torri, ponti...).

TAVOLA VIII “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.

- Si intendono recepite le modifiche secondo gli stralci cartografici riportati nella Relazione Geologica di controdeduzione datata Aprile 2016 (e nello specifico le modifiche delle aree nei pressi della frana 39FQ10 e presso la località Bundina).
- Si intende eliminata la classe IIIb1 nell’area a servizi S27, così come riportato nel parere unico geologico.

Il Dirigente del Settore
arch. Leonello SAMBUGARO

ALLEGATI:

Allegato “A1” delle modifiche introdotte “ex officio”

- Estratto della tavola 4a - Azzonamento Capoluogo e Val Grande - con l’individuazione dell’area destinata a nuovi insediamenti residenziali Ce9.

Allegato “A2” delle modifiche introdotte “ex officio”

- Determinazione n. 343 del 15.9.2016 della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Tutela delle acque con l’individuazione delle aree di salvaguardia di venti sorgenti potabili ubicate nel comune di Ceres.



REGIONE
PIEMONTE

ALLEGATO "A1"

Estratto della Tavola 4a - Azzonamento Capoluogo e Val Grande



Area stralciata e ricondotta alla destinazione del PRG originaria.



Area urbanistica Ce9.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

 **REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Tutela delle Acque

tutela.acque@regione.piemonte.it

Data

22.05.2016

Protocollo

23622 /A16.04A

Classificazione

13.150.40/15R2006/37-2016-A/A16000

- All' Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. n. 3 -
"Torinese"
PEC: ato3torinese@legalmailPA.it
- Al Comune di CERES (TO)
PEC: comune.ceres@pec.comune.ceres.to.it
- Alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
PEC: info@smatorino.postecert.it
- A Torino Metropoli - Città Metropolitana
Servizio Gestione Risorse Idriche
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
- A Torino Metropoli - Città Metropolitana
Servizio Pianificazione Territoriale
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
- All' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale -
Dipartimento di Torino (Piemonte Nord Ovest)
PEC: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
- All' Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Venaria
S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Sede di Ciriè
PEC: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it
- Alla Direzione regionale A16000
Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore A1606A - Copianificazione Urbanistica Area Nord-
Ovest
C.so Bolzano, 14
10121 TORINO

23622

Alla Direzione regionale A18000
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagne, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore A1813A - Tecnico Regionale - Area metropolitana di
Torino
C.so Bolzano, 44
10121 TORINO

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006. Comune di Ceres (TO).

Si trasmette, in allegato, copia della determinazione n. 343 del 15 settembre 2016 che conclude il procedimento di definizione delle aree di salvaguardia di venti sorgenti potabili denominate, rispettivamente, "Bianco", "Bracchiello 1", "Bracchiello 2", "Bracchiello 3", "Cernesio 1", "Cernesio 2", "Chiampernotto 1", "Chiampernotto 2", "Chiampernotto 3", "Ciapril", "Fontanassa 1", "Fontanassa 2", "Fontanassa 3", "Grange 1", "Grange 2", "Runch", "Subiola", "Voragno 1", "Voragno 2" e "Voragno 3", ubicate nel Comune di Ceres (TO).

Si ricorda allo stesso Comune di Ceres (TO) nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, deve provvedere a:

- a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- c) notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

Si resta a disposizione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott. Paolo MANCINI)

inviante:
Massimiliano Patrignani tel. 011 432 4413

10 - Ceres - N. 20 Sorgenti.doc

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Tutela delle acque

DETERMINAZIONE NUMERO: 343

DEL: 15 SET. 2016

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1604A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di venti sorgenti ("Bianco", "Bracchiello 1", "Bracchiello 2", "Bracchiello 3", "Cernesio 1", "Cernesio 2", "Chiampernotto 1", "Chiampernotto 2", "Chiampernotto 3", "Ciapril", "Fontanassa 1", "Fontanassa 2", "Fontanassa 3", "Grange 1", "Grange 2", "Runch", "Subiola", "Voragno 1", "Voragno 2" e "Voragno 3"), ubicate nel Comune di Ceres (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Ceres (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 18 luglio 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 163/2016 del 18 luglio 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni:

- sorgente "Bianco" – TO-S-00154, ubicata nella particella catastale n. 449 del foglio di mappa n. 12, censito al C.T. del medesimo Comune di Ceres (TO);
- sorgenti "Bracchiello 1", "Bracchiello 2" e "Bracchiello 3" – TO-S-00150, ubicate nella particella catastale n. 878 del foglio di mappa n. 7, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Cernesio 1" – TO-S-00152 e "Cernesio 2" – TO-S-00516, ubicate nelle particelle catastali n. 760 e 765A del foglio di mappa n. 29, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Chiampernotto 1", "Chiampernotto 2" e "Chiampernotto 3" – TO-S-00149, ubicate nelle particelle catastali n. 453 e 449 del foglio di mappa n. 6, censiti al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Ciapril" – TO-S-00155, ubicata nella particella catastale n. 445 del foglio di mappa n. 12, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Fontanassa 1" – TO-S-00156, "Fontanassa 2" – TO-S-00157 e "Fontanassa 3" – TO-S-00158, ubicate nelle particelle catastali n. 285, 226 e 230 dei fogli di mappa n. 18 e 19, censiti al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Grange 1" – TO-S-00161 e "Grange 2" – TO-S-00162, ubicate nelle particelle catastali n. 568 e 603 del foglio di mappa n. 13, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Runch" – TO-S-00159, ubicata nella particella catastale n. 391 del foglio di mappa n. 12, censito al C.T. del medesimo Comune;



- sorgente "Subiola" – TO-S-00153, ubicata nella particella catastale n. 446 del foglio di mappa n. 12, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgenti "Voragno 1", "Voragno 2" e "Voragno 3" – TO-S-00151, ubicate nelle particelle catastali n. 165B, 165C e 167 del foglio di mappa n. 17, censiti al C.T. del medesimo Comune.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 7 agosto 2015 ed in data 24 maggio 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le sorgenti in esame ricadono nell'area montana del Comune di Ceres (TO), a quote comprese tra i 1.098 metri s.l.m. ("Bracchiello 1") e i 783 metri s.l.m. ("Fontanassa 3") e sono alloggiare all'interno di locali tecnici o protette da tombini metallici.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, dal momento che non sono state eseguite misure in continuo del flusso idrico, indispensabili per calcolare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale – così come previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R – la vulnerabilità dell'acquifero alimentante le sorgenti è stata stimata secondo il metodo GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato.

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica da media a bassa di ciascuna captazione ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le sorgenti al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero alimentante: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti "Voragno 1", "Voragno 2" e "Voragno 3":

- zona di tutela assoluta sorgenti "Voragno 1" e "Voragno 2", di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma anch'essa rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta sorgente "Voragno 3", di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore delle zone di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Sorgenti "Chiampernotto 1", "Chiampernotto 2" e "Chiampernotto 3":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma anch'essa rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Sorgenti "Bracchiello 1", "Bracchiello 2" e "Bracchiello 3":



- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma anch'essa rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Sorgenti "Fontanassa 1", "Fontanassa 2" e "Fontanassa 3":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma anch'essa rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti e coincidente con la zona di rispetto ristretta.

Sorgente "Grange 1":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dalle opere di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni;
- zona di rispetto allargata, coincidente con la zona di rispetto ristretta.

Sorgente "Grange 2":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dalle opere di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgente "Runch":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dalle opere di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgenti "Bianco", "Ciapril" e "Subiola":



- zona di tutela assoluta sorgenti "Ciapril" e "Subiola", di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma anch'essa rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta sorgente "Bianco", di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore delle zone di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Sorgenti "Cernesio 1" e "Cernesio 2":

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma anch'essa rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati:

- "Tavola 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Ceres (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – "Voragno 1", "Voragno 2", "Voragno 3", "Chiampemotto 1", "Chiampemotto 2", "Chiampemotto 3", "Bracchiello 1", "Bracchiello 2", "Bracchiello 3" – Scala 1:5.000";
- "Tavola 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Ceres (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – "Fontanassa 1", "Fontanassa 2", "Fontanassa 3", "Grange 1", "Grange 2", "Runch", "Bianco", "Ciapril" e "Subiola" – Scala 1:5.000";
- "Figura 3 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Ceres (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – "Cernesio 1" e "Cernesio 2" – Scala 1:5.000";
- "Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia";

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia di cui sopra ricadono totalmente nel territorio del Comune di Ceres (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in dell'11 novembre 2015, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord ovest, con nota in data 24 dicembre 2015, ha trasmesso alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari, evidenziando quanto segue:

- è necessaria la verifica degli impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio degli insediamenti

abitativi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori del bacino di alimentazione delle sorgenti stesse;

- è necessaria la verifica delle eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento dei fabbricati presenti negli areali perimetrati; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell'eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle eventuali cisterne presenti nelle aree di salvaguardia o la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- siano previsti ed adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle sorgenti che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Ciriè, con nota in data 8 febbraio 2016, ha comunicato che, ad oggi, non risulta pervenuta richiesta da parte dell'ente gestore dell'acquedotto – S.M.A.T. S.p.A. – del certificato di potabilità dell'acqua delle venti sorgenti in oggetto e pertanto non sono stati eseguiti alle captazioni prelievi al fine del rilascio del suddetto giudizio di potabilità. Nel particolare, la stessa :

- per quanto riguarda le sorgenti "*Bianco*", "*Ciaprill*", "*Fontanassa 1-2-3*", "*Grange 1-2*", "*Runch*" e "*Subiola*", la stessa ASL, nell'ambito della programmazione annuale – anno 2015 – ha provveduto ad effettuare dei controlli presso un punto d'utenza nel quale vengono convogliate le acque derivanti da tali sorgenti (Capoluogo Ceres) e le analisi sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati;
- per quanto riguarda le sorgenti "*Bracchiello 1-2-3*" e "*Chiampernotto 1-2-3*", la stessa ASL, nell'ambito della programmazione annuale – anno 2015 – ha provveduto ad effettuare dei controlli presso dei punti d'utenza nei quali vengono convogliate le acque derivanti da tali sorgenti (Frazioni Bracchiello e Chiampernotto). Le analisi chimiche sono risultate conformi mentre per quanto riguarda le analisi di tipo microbiologico sono state rilevate non conformità in rete relative a parametri indicatori; a tal proposito, a seguito di segnalazione, è pervenuta da parte del gestore apposita nota in cui sono state indicate le azioni intraprese al fine della gestione della non conformità e i referti conformi sia ai parametri chimici che microbiologici sui punti coinvolti dalla non conformità. Su tali punti di utenza, la medesima ASL, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, provvederà ad effettuare nuove verifiche nell'anno in corso;
- per quanto riguarda le sorgenti "*Cernesio 1-2*", la stessa ASL, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, provvederà ad effettuare campionamenti al fine del monitoraggio delle medesime sorgenti sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
- per quanto riguarda le sorgenti "*Voragno 1-2-3*", la stessa ASL, nell'ambito della programmazione annuale – anno 2015 – ha provveduto ad effettuare dei controlli presso un punto d'utenza nel quale vengono convogliate le acque derivanti da tali sorgenti (Frazione Voragno) e le analisi sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici ricercati.

Le particelle catastali interessate dalle aree di salvaguardia delle venti sorgenti non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del

2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31, in data 4 agosto 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le venti sorgenti in oggetto, ubicate nel Comune di Ceres (TO), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile - fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio dei fabbricati presenti negli areali perimetrali delle sorgenti "Bracchiello 1-2-3" - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia.



vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord ovest, in data 24 dicembre 2015 – prot. n. 106421;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Ciriè, in data 8 febbraio 2016 – prot. n. 0011451;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" n. 163/2016, in data 18 luglio 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 18 luglio 2016 – prot. n. 0002229, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

D E T E R M I N A

- a) Le aree di salvaguardia delle venti sorgenti potabili denominate "Bianco", "Bracchiello 1", "Bracchiello 2", "Bracchiello 3", "Cernesio 1", "Cernesio 2", "Chiampernotto 1", "Chiampernotto 2", "Chiampernotto 3", "Ciapril", "Fontanassa 1", "Fontanassa 2", "Fontanassa 3", "Grange 1", "Grange 2", "Runch", "Subiola", "Voragno 1", "Voragno 2" e "Voragno 3", ubicate nel Comune di Ceres (TO), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- "Tavola 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Ceres (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – "Voragno 1", "Voragno 2", "Voragno 3", "Chiampernotto 1", "Chiampernotto 2", "Chiampernotto 3", "Bracchiello 1", "Bracchiello 2", "Bracchiello 3" – Scala 1:5.000";
- "Tavola 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Ceres (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – "Fontanassa 1", "Fontanassa 2", "Fontanassa 3", "Grange 1", "Grange 2", "Runch", "Bianco", "Ciapril" e "Subiola" – Scala 1:5.000";
- "Figura 3 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel Comune di Ceres (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – "Cernesio 1" e "Cernesio 2" – Scala 1:5.000";
- "Appendice 2 – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia";

allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale.

- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ceres (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree;
 - provvedere ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio dei fabbricati presenti negli areali perimetrali delle sorgenti "Bracchiello 1-2-3" – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ceres – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;





- al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Ceres affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Torino, li 5 SET. 2016


Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancini

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig



Are di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Ceres (TO)
Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale

REGIONE PIEMONTE
 PROV. TORINO
 12/5/2012
 243
 Scale 1:5000





LEGENDA
Fogli catastali

F 017
 F 037

LEGENDA

- Zona di tutela assoluta
- Zona di rispetto
- Zona di rispetto allargata




Techgea Servizi
 Geofisica Geologia Ambiente
 Techgea Servizi Sas
 Via Montepiani 25/A 10137 Torino
 tel. +39 011 700113
 fax. +39 011 7077673
 e-mail info@techgea.eu

Committente: SMAT S.p.A.
 Oggetto: Aree di salvaguardia sorgenti
 Sito: Ceres (TO)
 Titolo: Definizione delle aree di salvaguardia su base catastale
 Data: Aprile 2012 Tavola: 1
 Relazione: 1968/12 Revisione: 0

Handwritten signature

Area di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Ceres (TO)
Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale



LEGENDA
Fogli catastali

F. 027



Zona di tutela assoluta



Zona di rispetto

Zona di rispetto allargata

[Handwritten signature]

RECITAZIONE
 IN PRESENZA
 E TUTTI
 Sottoscritta
 Allegato n. 1
 15/11/2012

TAS Techgea Servizi
 Geotecnica Geologia Ambientale
 Tecnica Servizi S.p.A.
 Via S. Pietro 10137 Turin
 Tel. +39 011 707113
 Fax +39 011 707112
 Email: info@techgea.eu

Committente: SMAT S.p.A.
 Oggetto: Area di salvaguardia sorgenti
 Sito: Ceres (TO)
 Titolo: Definizione delle aree di salvaguardia su base catastale
 Data: Aprile 2012
 Relazione: 1968/12
 Figura: 3
 Revisione: 0

Area di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Ceres (TO)
 Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale


REGIONE PIEMONTE
 DIREZIONE REGIONALE
 E TUTELA
 SETTORE
 ALLEGATO

15/04/2012

Scale 1:200

LEGENDA
 Fogli catastali

- LEGENDA
- Zone di tutela esclusiva
 - Zone di rispetto
 - Zone di rispetto allargata



Techgea Servizi
 Qualifica Geologo Avanzata

Completato: SMAI S.p.A.
 Oggetto: Area di salvaguardia sorgenti
 Sito: Ceres (TO)
 Titolo: Definizione delle aree di salvaguardia su base catastale

Data: Aprile 2012 Foglietti: 2
 Revisione: 100812 Revisione: 0

Handwritten signature

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

DETERMINAZIONE NUMERO: 99

DEL: 2016

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1605A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Variante strutturale generale al PRGC del Comune di Ceres (TO). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Ceres ha predisposto il progetto della Variante strutturale generale al PRGC e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 1° febbraio 2014; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione della Variante strutturale generale da parte della Giunta regionale.

La Variante strutturale generale al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato in fase di elaborazione del progetto preliminare della Variante con la consultazione dell'Autorità competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione della Variante nella versione preliminare con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 5 marzo 2011, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.



La documentazione adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC n. 2 del 1° febbraio 2014, pervenuta in Regione in data 10 aprile 2014 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva della Variante, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. In data 9 ottobre 2014, il Comune ha provveduto ad inviare alla Regione gli atti integrativi richiesti; la pratica è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 5 dicembre 2014.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, individuando le Direzioni regionali *Ambiente, governo e tutela del territorio e Agricoltura*, quali strutture regionali interessate all'istruttoria, condotta di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Torino.

La relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari.

Visti i contenuti della Variante strutturale generale al PRGC e le analisi e valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Ceres e considerati gli esiti dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, si ritiene che debbano essere risolte le criticità ambientali rilevate e migliorati i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione della Variante in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni della Variante al PRGC finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della medesima potrebbe comportare sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto legislativo n. 152 del 2006,
- la legge regionale n. 40 del 1998,
- la deliberazione di Giunta regionale n. 12-8931 del 2008,
- la legge regionale n. 23 del 2008,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

DETERMINA

- di esprimere, relativamente alla Variante strutturale generale al PRGC del Comune di Ceres (TO), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e prescrizioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;



di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico, provveda alla revisione della Variante prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata;

- di trasmettere al Comune di Ceres e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre che nei successivi atti di adozione e approvazione della Variante sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;
- di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.


Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

I Funzionari estensori

Elisabetta Giachino



Allegato

Comune di CERES (TO) – Variante strutturale generale al PRGC
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione

Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante strutturale generale al PRGC del Comune di Ceres.

La Variante strutturale generale al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (DGR n.12-8931 del 2008).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata DGR e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo tecnico regionale (OTR), istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata DGR 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato con la Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA), finalizzata alla consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale; a tal fine il Comune ha trasmesso il Documento Tecnico Preliminare approvato con D.C.C. n. 19 del 25/06/2010.

In tale fase, hanno fatto pervenire il loro contributo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, la Provincia di Torino, l'Arpa Dipartimento di Torino, l'ASL TO4.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha successivamente predisposto il proprio contributo con nota prot. n. 50595/D280605 del 29.11.2010.

Il Comune di Ceres ha adottato il Piano nella versione preliminare, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, con delibera di C.C. n. 9 del 05.03.2011, tenendo conto delle condizioni ed indicazioni espresse nei contributi di cui alla precedente fase di specificazione.

In tale fase, si è espressa la Provincia di Torino con DGP n. 629-22324 del 29.06.2011 in merito alla compatibilità con il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale.

Successivamente, l'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 751 in data 8.04.2014, ha trasmesso il Progetto definitivo contraddedotto della Variante strutturale al PRGC, adottato



con DCC n. 2 del 01.02.2014, trasmettendo successivamente, con nota n. 2086 del 09.10.2014, le integrazioni adottate con DCC n. 24 del 07.08.2014.

La documentazione di piano, a seguito di una formale verifica da parte dell'allora Settore Organizzazione procedurale e operativa, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 05.12.2014.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo, è stata convocata una riunione dell'OTR per la VAS in data 24.04.2015 con il Comune e i professionisti incaricati e con la presenza della Direzione Agricoltura - Settore Agricoltura sostenibile e infrastrutture irrigue e del Settore territoriale competente, al fine di condividere le considerazioni ambientali attinenti le previsioni di piano.

Ai fini della presente relazione, è stato attivato, secondo quanto disposto dalla DGR 12-3931 del 9 giugno 2008, l'Organo tecnico regionale per la VAS, composto dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e dalla Direzione Agricoltura.

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante strutturale generale al PRGC intende perseguire i seguenti obiettivi:

- adeguare il P.R.G.C. vigente al Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.);
- adeguare il P.R.G.C. alle più recenti normative, in particolare al T.U. in materia di Edilizia, alla strumentazione urbanistica sovracomunale (PTR, PPR, PTC e PTC2 Provincia di Torino), alla normativa in materia di commercio e alla normativa in materia di inquinamento acustico, con conseguente ridefinizione completa del testo delle Norme Tecniche di Attuazione;
- recepimento della Classificazione sismica del territorio comunale ai sensi della DGR n. 11-13058 del 19.01.2010;
- variazione della consistenza ed individuazione di zone destinate all'insediamento di attività produttive/artigianali/commerciali;
- ridefinire la perimetrazione delle zone destinate all'insediamento delle residenze con restrizioni di perimetrazione delle zone di completamento e introduzione di aree di nuovo impianto a cucitura di zone residenziali attualmente esistenti;
- verificare la dotazione di aree per servizio pubblico, così come classificate dall'art. 21 - standard urbanistici della L.R. 56/1977;
- verificare lo stato del patrimonio edilizio del centro storico, dei vecchi nuclei e dei beni culturali compresi negli elenchi Parte Terza Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e dei manufatti di interesse storico artistico non compresi nei suddetti elenchi, ma individuati dagli studi di approfondimento del PTC, al fine di salvaguardare edifici ed elementi tipologici e architettonici ai sensi della normativa vigente.

In relazione agli obiettivi elencati, la Variante ha previsto alcune azioni specifiche riportate in un'apposita tabella.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

3.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs. 152/2006 e completezza della documentazione trasmessa

La documentazione ambientale pervenuta relativa all'adozione della Variante strutturale generale al PRGC comprende il Rapporto Ambientale (allegato C), caratterizzato dalla presenza degli elementi richiesti dal D.Lgs. 152/2006, la Sintesi non tecnica e il Piano di monitoraggio; il RA è accompagnato dalla Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi che descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.



La documentazione ambientale è strutturata in modo tale che, a partire dall'individuazione degli obiettivi, si arrivi all'individuazione dei problemi ambientali esistenti ed alla descrizione delle previsioni di Variante. Nel RA, inoltre, sono state inserite le *Schede di sintesi delle aree previste in Variante* dove, oltre alle foto aeree delle località interessate e al relativo estratto cartografico, sono riportati i dati urbanistici principali.

3.2 Coerenza interna

Il documento di RA illustra l'analisi di coerenza interna che evidenzia gli obiettivi prefissati dalle scelte di piano e le azioni conseguenti attraverso una tabella riassuntiva finalizzata a verificare:

- la corretta strutturazione tra obiettivi e azioni di piano;
- l'effettiva attuazione degli obiettivi di piano attraverso specifiche proposte / interventi;
- le situazioni di criticità.

Nel Rapporto Ambientale si evidenzia che il rapporto esistente tra obiettivi e azioni di piano è corrispondente tra i due elementi (ad ogni obiettivo corrispondono specifiche azioni). In ordine all'attuazione degli obiettivi si è verificato che per ogni azione individuata sono presenti una o più interventi che mostrano una coerenza diretta.

3.3 Coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna è stata condotta nei confronti degli strumenti di pianificazione sovraordinata ma non è stata effettuata nei confronti delle relative Norme di Attuazione.

Nuovo Piano Territoriale Regionale

Per quanto concerne il nuovo PTR, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, sarebbe stato opportuno un confronto con gli articoli 24, 29 e 31.

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente".

Dall'esame del documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" della Regione Piemonte (2012), che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative al consumo di suolo complessivo per ogni Comune, le previsioni urbanistiche indicate nella Variante proposta possono però superare la soglia del 3% relativa al quinquennio e del 6% rapportata all'arco temporale di 10 anni.

Piano Paesaggistico Regionale

Relativamente alle analisi di coerenza esterna condotta, si ricorda all'Amministrazione comunale di verificare che i contenuti dello strumento urbanistico non siano in contrasto con le prescrizioni in salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale (prescrizioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle NdA e prescrizioni d'uso, di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del D.Lgs. 42/2004, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte), adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015 "Nuova



adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - L.r. 56/1977 e s.m.i.", provvedendo, se del caso, a rendere coerenti i contenuti dello strumento con le prescrizioni del PPR.

Per quanto riguarda gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004, si evidenzia che nella prima parte del Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte vi sono le Prescrizioni contenute nelle *NdA* e le *Prescrizioni specifiche*, cui si dovrà fare riferimento per la verifica degli obiettivi e delle azioni oggetto della Variante generale in esame.

Inoltre, l'analisi di coerenza esterna è stata effettuata anche con riferimento ai principali Piani settoriali quali:

- il Piano regionale di tutela delle acque,
- il Piano di assetto idrogeologico,
- il Piano regionale forestale.

Relativamente all'analisi dei dati demografici, il Rapporto Ambientale ed i documenti di Piano fanno riferimento alla situazione demografica del 2010 e non presentano dati aggiornati. Sarebbe stato anche opportuno effettuare un approfondimento delle analisi demografiche di livello comunale rispetto alle previsioni di livello provinciale e regionale, in modo tale da evitare un sovradimensionamento del Piano rispetto alle reali tendenze demografiche di lenta crescita.

3.4 Valutazione delle alternative

L'analisi delle alternative, sviluppata al cap. 5 del RA, non prende in considerazione l'opzione zero, cioè lo scenario in assenza della Variante in esame, ma individua le alternative in relazione agli obiettivi nn. 4, 5, 6, 7 e alle zone normative, esplicitate al cap. 2, evidenziandone i punti di forza e di debolezza.

Gli obiettivi 1, 2 e 3 non sono stati raccordati a nessuna alternativa, in quanto riguardano l'adeguamento del PRGC a specifiche normative sovraordinata.

3.5 Piano di monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio, presentato come fascicolo autonomo, prevede l'utilizzazione del modello DPSIR che suddivide gli indicatori ambientali e li relaziona secondo alcune tipologie.

Gli indicatori proposti si distinguono in indicatori di piano, legati alle azioni di piano, e indicatori ambientali urbani connessi con le matrici ambientali interessate dalla Variante generale.

A tal proposito, si evidenzia che gli indicatori utilizzati per il monitoraggio delle previsioni della Variante al Piano devono essere adeguati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene evidenziare che gli indicatori dovranno essere selezionati ed essere, con riferimento all'ente, misurabili, evitando il ricorso a indicatori di tipo qualitativo, aggiornabili con una frequenza idonea ad evidenziare le trasformazioni indotte dall'attuazione del Piano e, dove possibile e significativo, dovranno fare riferimento a dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche coinvolte o già predisposti per il monitoraggio di altri piani. Dovranno, in sintesi, essere adeguati alla scala di dettaglio del piano, nonché al livello attuale di conoscenza.

Tali indicatori dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Per la quantificazione del consumo di suolo, in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli, si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm.



Per quanto attiene alla misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato, si chiede di fare riferimento agli indicatori illustrati nelle tabelle di seguito riportate, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP) ⁴	
$CSP = (Sp/Str) \times 100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. È misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, consistente nel sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. È misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe

	d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = ((Sud+Sur)/Su) \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁵ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁵ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
$IFI = Li/Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
$CSR = (Scr/Str) \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100

Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono concernuti da attività agricole o da aree naturali.

Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la farea consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Per quanto riguarda invece le ricadute delle nuove previsioni sulla componente scenico-percettiva, per monitorare tali trasformazioni può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ecc.), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

A tale scopo, il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati su apposita cartografia e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno essere diffuse, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune, insieme al piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

Infine, si comunica la disponibilità dell'OTR a collaborare con l'Amministrazione comunale per approfondire le indicazioni sopra fornite e pervenire, con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico, a un'esauritiva e completa definizione del piano di monitoraggio.

3.6 Strumenti urbanistici esecutivi

In relazione agli aspetti valutativi di VAS, per quanto attiene gli interventi assoggettati a SUE, si ricorda quanto contenuto al c. 7 dell'art. 40 della l.r. 56/1977 e conseguentemente l'opportunità di definire: "l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle nuove delazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.", ricordando che ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006: "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

3.7 Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi

I contenuti della "Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi" costituiranno la base per la Dichiarazione di Sintesi che, ai sensi della vigente normativa comunitaria (art. 9 della Dir. 2001/42/CE) e nazionale (art. 17 del d.lgs. 152/2006), l'Autorità preposta all'approvazione del piano dovrà redigere, approvare e pubblicare unitamente al piano.

Tale documento dovrà essere aggiornato e integrato alla luce della fase di revisione del piano, da svolgersi come indicato dall'art. 15, c. 2 del d.lgs. 152/2006 con le relative modifiche apportate allo strumento urbanistico.

Le informazioni da fornire nella versione definitiva della relazione dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS, dovranno fare riferimento ai soggetti coinvolti, ai pareri ricevuti e ai tempi necessari allo svolgimento della procedura.

4. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

4.1 Territorio rurale e suolo agricolo di pregio

Il territorio del Comune di Ceres è situato ad ovest di Torino, all'imbocco della Valle di Ala e della Val Grande. Le principali attività agricole sono quelle tipiche dei contesti montani rappresentate da pascoli e alpeggi.

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:250.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), emerge che il territorio comunale di Ceres è caratterizzato dalla presenza di suoli di quarta classe di capacità d'uso nelle aree più pianeggianti situate lungo il corso dei torrenti Stura di Valgrande e Stura di Lanzo e di sesta e settima classe lungo i fianchi vallivi.

Il principale aspetto di criticità delle previsioni della Variante Generale proposta in termini di consumo di suolo consiste nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (sia a destinazione residenziale sia con destinazione a servizi) a fronte di numerose previsioni del Piano vigente non ancora attuate ed in considerazione dell'andamento demografico pressoché stabile (dati ISTAT periodo 2002-2015) del Comune di Ceres. Al fine di limitare il consumo di suolo libero, sarebbe quindi opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate.

Si osserva, inoltre, che alcune previsioni ricadono in area boscata o in fregio al torrente Stura o in aree a pendenza elevata, in posizioni periferiche e marginali rispetto all'edificato esistente e in alcuni casi tendono a fondere tra loro due frazioni (Procaria e Vignassa) ora disgiunte.

Il consumo di suolo libero è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario.

Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela le aree agricole (artt. 24-26) ed i territori montani (art. 29), fissando come obiettivi prioritari la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi ed habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici. In particolare, il governo dei territori montani deve essere improntato sulla tutela e sulla salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, sulla garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, sulla valorizzazione e sull'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico-culturale, attività agro-silvo-pastorali e turismo.

Analogamente il PTCP2, approvato con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pone come obiettivo principale del piano (art. 14 N.d.A.) il contenimento del consumo di suolo, e con gli art. 15, 16 e 17 pone tutta una serie di norme a tutela dei suoli con particolare riferimento a quelli ad uso agricolo e forestale.



4.2 Paesaggio

Alla luce delle considerazioni già effettuate si chiede di verificare le effettive esigenze insediative in termini dimensionali e localizzativi.

Si suggerisce inoltre, al fine di garantire la qualità della progettazione ed individuare un'edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale, di fare riferimento nelle NTA alle pubblicazioni sottoriportate, che potranno essere un utile riferimento per l'attività di valutazione dell'inserimento ambientale espletato nell'ambito degli strumenti urbanistici esecutivi:

- "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia";
- "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010.

Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Aree residenziali

La riconsiderazione delle previsioni residenziali di nuovo impianto, dovrà essere svolta anche rispetto alle tendenze demografiche confrontate sia a livello comunale, provinciale e regionale, al fine di non determinare un sovradimensionamento del Piano, evitare lo sfrangiamento urbano ai margini dell'abitato e fenomeni di abbandono e degrado del patrimonio abitativo esistente. Pertanto, si auspica la considerazione di possibili alternative che prediligano principalmente il recupero dell'edificato esistente in modo da limitare l'ulteriore consumo di suolo.

Complessivamente, si chiede di valutare il ridimensionamento della totalità dell'estensione tale da evitare processi di dispersione insediativa in atto sul territorio e di approfondire il contesto d'inserimento paesaggistico, valutando successivamente una progettazione più articolata e meglio raccordata con il tessuto naturale, verificando altresì la coerenza con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio.

Risultano particolarmente critiche le aree di nuovo impianto Ce4 (in borgata Precaria), Ce5 e Ce6 (in borgata La Vignassa), in quanto interessano parte di una vasta area agricola che se edificata, costituirebbe una progressiva espansione di un nucleo frazionale su un tessuto paesaggistico attualmente libero e per quanto riguarda l'area Ce4 si configurerebbe come uno sfrangiamento di un nucleo abitato consolidato. Inoltre, anche l'apprezzamento visuale risulterebbe parzialmente compromesso.

Nel Concentrico, l'area Ce9, se realizzata, modificherebbe sostanzialmente l'impatto paesaggistico di questa zona dell'abitato e le visuali panoramiche ne sarebbero irreversibilmente compromesse, in considerazione anche della presenza dell'Oratorio di san Bernardino, e pertanto verrebbe depotenziata la valorizzazione di un paesaggio che si presenta ancora connotato da una certa naturalità, benché a ridosso dell'abitato.

Aree produttive

Pur nella considerazione che la Variante generale prevede alcune aree produttive di completamento di impianti già esistenti, si evidenzia la necessità di contenere il più possibile i livelli di frammentazione ecologico-ambientale e paesaggistica del territorio comunale e la frammentarietà visiva dell'insieme, garantendo al contempo il ridisegno unitario e il compattamento della morfologia dei margini dei vasti insediamenti urbani e periurbani.

In particolare, per l'area Aart4, risulta particolarmente critico l'ampliamento previsto nella parte che costeggia l'area Asa1 (agricola di salvaguardia ambientale) e lungo la Provinciale Ceres-Germagnano soggetta al vincolo paesaggistico imposto dall'art. 142 del d.lgs. 42/2004 in



quanto ricadente nei 150 m dal Torrente Stura, generando di fatto un'interruzione della continuità del tessuto paesaggistico agricolo attualmente libero e degno di essere tutelato.

Al fine di prevenire o mitigare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dei nuovi ampliamenti produttivi potrebbero manifestare sull'ambiente e sul paesaggio, si ritiene che debbano essere integrate le NdA con specifiche norme di carattere mitigativo/compensativo volte a superare le criticità evidenziate in considerazione anche delle visuali panoramiche fruibili dalla percorrenza viabile.

4.3 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale: ricadute normative delle valutazioni ambientali

Il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo ad altre tipologie di destinazione urbanistica comporta l'impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio: è pertanto necessario prevedere misure di mitigazione e compensazione per limitare tale criticità.

Rispetto al "consumo di suolo", le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione dell'inesistenza di alternative che prevedano il riuso di preesistenti aree edificate dismesse o sottoutilizzate.

Pertanto, alla luce delle criticità sopra evidenziate in termini di consumo di suolo libero ed in considerazione dell'andamento demografico pressoché stabile (dati ISTAT periodo 2002-2015) del Comune di Ceres, si richiede che l'Amministrazione comunale rivaluti l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte in un'ottica di complessiva riduzione delle superfici occupate e di una maggiore razionalizzazione della loro distribuzione, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate, puntando, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente. La revisione dovrà essere effettuata in modo da contenere il consumo di suolo libero entro la soglia fissata dall'articolo 31 del P.T.R. e da ridurre i fenomeni di dispersione e di sfrangiamento dell'urbanizzato.

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione:

- per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora concretizzati interventi edificatori), dovranno essere previsti concreti ed efficaci interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano la messa a dimora di arbusti ed arbusti riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento;
- per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, si richiede di integrare le Norme Tecniche di Attuazione che dovranno contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, ecc.).

4.4 Risorse idriche

Gli interventi previsti dalla Variante strutturale non riguardano in maniera diretta il potenziamento delle reti infrastrutturali dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) per ciò che concerne le dorsali principali.

L'attuazione degli interventi residenziali comporterà la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che andranno a connettersi, dove presenti, con le reti attualmente presenti.



Alcune zone residenziali di nuovo impianto previste comportano oneri ed opere di entità maggiore per l'affacciamento alle reti di scarico delle acque reflue; ad esempio, nella frazione di Chiampemotto interessata dalle nuove zone Ce17 e Ce19 non è presente la rete fognaria comunale, mentre altre zone di espansione previste quali la Ce3 e la Ce6 nei pressi di Procaria sono caratterizzate dalla presenza delle rete comunale, ma a distanza maggiore rispetto agli altri casi analizzati.

Nell'individuazione delle nuove aree di espansione residenziale, bisognerebbe prediligere le localizzazioni che sono più facilmente connettabili con le reti infrastrutturali esistenti, cercando di evitare il ricorso a sistemi di smaltimento con vasche Imhoff.

Per quanto riguarda l'art. 20 "Fasce di rispetto da impianti, infrastrutture ed altre opere", si osserva che viene fatto riferimento ad una normativa superata per quanto riguarda gli elementi del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature, e depuratori). Di seguito, sono indicati i riferimenti principali di cui tenere conto:

- a) per gli impianti di depurazione, tenere in considerazione le fasce di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane (PTA - art. 31 commi 3 e 4);
- b) per le captazioni idropotabili, tenere in considerazione le aree di salvaguardia (art. 25 del PTA), che devono essere ridefinite ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano. Per le captazioni esistenti in attesa di ridefinizione, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico ai sensi della normativa statale e, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane, valutare la capacità del sistema fognario esistente rispetto ai carichi idraulici presunti relativamente alle previsioni di Piano.

4.5 Biodiversità e rete ecologica

Allo stato attuale le criticità presenti, come indicato anche nel Rapporto Ambientale, nell'area sono derivanti:

- dall'abbandono delle superfici coltivate e dei pascoli;
- dall'erosione fluviale e all'attività estrattiva nel greto dello Stura;
- dalla diffusione di superfici residenziali in aree naturali;
- dalle attività artigianali ed industriali presenti, concentrate in prevalenza nel concentrico di Ceres e nell'area al confine con il comune di Mezzenile, lungo la fascia del torrente Stura.

Complessivamente l'individuazione di nuove aree residenziali o a servizio delle stesse, determina un potenziale impatto sull'habitat forestale. In particolare alcune di queste lambiscono la fascia boscata posta al margine degli abitati interessati dalla variante (Ce2, Ce3, Ce6, Ce11). Tale impatto può risultare contenuto dalle indicazioni fornite dalla NTA, però si raccomanda una particolare attenzione nella realizzazione di tali aree, nel caso in cui non sia stato possibile evitare la nuova localizzazione di aree residenziali.

4.5 Elettromagnetismo

Per quanto riguarda l'art. 20 "Fasce di rispetto da impianti, infrastrutture ed altre opere", nella definizione delle fasce di rispetto degli elettrodotti si ricorda quanto segue.

La legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) fa riferimento alla protezione della popolazione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da:

- a) sorgenti a bassa frequenza (50 Hz): elettrodotti, linee elettriche - aeree o interrate - per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, ma anche impianti o cabine/stazioni/sottostazioni adiacenti rispettivamente alla sua produzione o trasformazione;



b) sorgenti a alta frequenza (da 100 KHz a 300 GHz): impianti RTV (radiotelevisivi), SRB (stazioni radio base), impianti telefonici, ossia, più in generale, tutto ciò che non ricade nelle basse frequenze.

Sorgenti a bassa frequenza

Come previsto dal DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e dall'art. 5 comma 1 del DPCM 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", è competenza del proprietario/gestore dell'impianto/linea determinare e comunicare al Comune i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto.

Per fascia di rispetto si intende, ai sensi del punto 4 dell'allegato al citato DM, lo spazio (volume) circostante un elettrodotto (o altra sorgente a 50 Hz), che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità (3 μ T) come definito dall'art. 4 DPCM 8/7/2003 sulle basse frequenze. All'interno di tale spazio non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c. 1, lett. h della L. 36/2001).

Al fine di semplificare la gestione territoriale, il DM 29 maggio 2008 prevede che per l'individuazione grafica dei campi elettromagnetici si proceda al calcolo della distanza di prima approssimazione (DPA), ossia la proiezione al suolo della fascia di rispetto. L'estensione della DPA, rispetto alla proiezione del centro linea, è comunicata al Comune che la recepisce sulle cartografie di Piano. Nel caso in cui dal calcolo delle DPA emergessero situazioni di non rispetto delle stesse, il DM consente al Comune di richiedere al proprietario/gestore dell'impianto/linea, il calcolo delle fasce di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentirne una corretta valutazione del rispetto dei limiti.

In casi complessi (punto 5.1.4 dell'allegato tecnico al DM 29 maggio 2008: parallelismi, incroci, deviazioni, ...) non è più sufficiente fornire la DPA. In tal caso il proprietario/gestore della linea/impianto provvederà ad effettuare il calcolo delle aree di prima approssimazione, che hanno la stessa valenza delle DPA.

Considerato quanto sopra:

- nel caso di nuovi insediamenti (ambienti abitativi, aree gioco per l'infanzia, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) in prossimità delle linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, all'obiettivo di qualità di 3 μ T (vedere art. 4 del citato DPCM 8.7.2003). Se le aree previste per i nuovi insediamenti dal Piano dovessero risultare interne alle DPA (o, nei casi complessi, alle aree di prima approssimazione), il Comune può richiedere al gestore/propietario della linea/impianto il calcolo della fascia di rispetto. All'interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c. 1, lett. h, L. 36/2001);
- nel caso di abitazioni già esistenti in prossimità di una linea o un impianto, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, al valore di attenzione di 10 μ T (vedere art. 3 del citato DPCM 8.7.2003).

In ultimo, al fine di applicare alla pianificazione urbanistica tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che siano compatibili con il principio della "prudent avoidance", l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di ridurre ad un valore di campo magnetico ricompreso fra 3 a 0,5 μ T l'esposizione dei ricettori come previsto dalla D.G.R. 19 marzo 2007 n.19-5516 - Espressione del Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2006 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A.. A tal fine si consiglia di riportare nella cartografia di Piano, sulla scorta dei dati forniti dal gestore, una "Fascia di Attenzione" ai lati dell'elettrodotto che indichi il campo magnetico pari a 0,5 μ T.



Sorgenti ad alta frequenza

Al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radicelettrici, il Comune provvede a redigere il Regolamento Comunale secondo quanto disposto dalla L.R. 19/2004 e dall'Allegato della D.G.R. 18/757 del 5/9/2005, rispettando, tra l'altro, la sua coerenza con altri piani sovraordinati e non, con cui detto regolamento potrebbero interferire. In ogni caso si dovrà rispettare il DPCM 8/7/2003 che definisce, nelle Tabelle 1-2-3 dell'Allegato B, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in [V/m], [A/m] e [W/m].

4.7 Rumore

I potenziali impatti negativi legati essenzialmente alle aree artigianali e commerciali sono compensati dal fatto che esse sono già state individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica Vigente in quanto attività esistenti e pertanto dovranno rispettare le relative prescrizioni e attuare determinate misure di mitigazione dell'impatto acustico.

5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Ceres, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della Variante generale al PRGC potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 152/2006 che dispone che "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e [...], alle opportune revisioni del piano o programma".

Tale fase di revisione, come sopra specificato, dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, preferibilmente mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.



ALLEGATO C



REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CERES


Provincia di Torino

Allegato alla deliberazione

tel. CC. N. 2 del 19/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
LAURA



REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE A16000: Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
PROT. n. 19317/A16000
del 20/07/2016



PRG
PIANO REGOLATORE GENERALE
variante strutturale generale

COMUNE DI CERES (Torino)
16 APR. 2016
Protocollo n. 280
Clas. Fasc.

ai sensi dell'art.17 - 4° comma della Legge Urbanistica Regionale
Progetto definitivo con il recepimento delle osservazioni
formulate dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 6518/A16.00 del
25/2/2016

Allegato

C

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)


Piano di Monitoraggio Ambientale

estensori: arch. Franco Musso
arch. Giovanni Piero Perucca

collaboratori: arch. Valeria Bergagna Tepas
dott.ssa For. M. Maddalena Vietti Niclot

versione: 0

data: aprile 2016



Handwritten signature

IL R

MENTI



MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER IL CONTROLLO DELL'EVOLUZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE GENERALE

1. Definizione della struttura degli indicatori di monitoraggio

L'efficacia complessiva del presente procedimento di VAS si esplicita anche attraverso la possibilità di valutare gli effetti che le previsioni della Variante Strutturale al piano avranno sull'ambiente in cui verranno attuate. Nella predisposizione pertanto del piano di monitoraggio ambientale devono essere previste misure che consentano di individuare tempestivamente gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto, principalmente sui beni ambientali ed eventualmente di intervenire adeguatamente.

Nella definizione della struttura degli indicatori, attualmente lo schema funzionale - relazionale più utilizzato è il DPSIR che suddivide gli indicatori ambientali e li relaziona in base alle seguenti tipologie:

- **Determinanti:** sono fattori connessi con le cause primarie degli effetti sull'ambiente dovuti alle previsioni di intervento. Possono essere per esempio indicatori di natura socio economica.
- **Pressioni:** rappresentano le azioni umane in grado di creare impatti sull'ambiente.
- **Stato:** descrivono lo stato di una componente ambientale a seguito delle pressioni esercitate. Sono di solito indicatori di tipo fisico, quantitativo e servono per valutare gli effetti di una pressione.
- **Impatto:** descrivono gli impatti finali conseguenti il cambiamento di stato e rappresentano il possibile degrado ambientale.
- **Risposte:** sono indicatori che servono per controllare, per prevenire o mitigare gli impatti negativi dell'attività umana e riassumono la capacità e l'efficienza delle azioni intraprese per il risanamento ambientale e per la conservazione delle risorse.

Gli indicatori sono lo strumento atto a fotografare il territorio prima dell'entrata in vigore delle previsioni contenute nella Variante Strutturale (valutazione ex ante) e a monitorarlo in un secondo momento quando si procederà alla verifica degli effetti sull'ambiente, derivanti dalle decisioni assunte (valutazione in itinere e valutazione ex post).

2. Criteri di scelta degli indicatori


Occorre nel complesso pertanto individuare un sistema di indicatori ambientali rappresentativi della realtà considerata e sensibili agli effetti del piano, quantificare il loro valore in assenza di azioni e successivamente nel corso dell'attuazione delle stesse.

Gli indicatori inoltre devono essere facilmente disponibili (se occorre periodicamente desumerli con il supporto di Enti sovraordinati quali Arpa Piemonte, Regione Piemonte, CSI ecc.) e di semplice comprensibilità sia per tecnici sia per "non addetti ai lavori".

Gli indicatori dovranno esser connessi con gli interventi peculiari della Variante Strutturale ovvero:

- le nuove aree residenziali di espansione;
- le nuove aree a servizio pubblico.

Per quanto riguarda le attività artigianali e commerciali, seppur la Variante localizzi nuove zone già in atto e non preveda incrementi con nuove aree artigianali, occorre comunque poter monitorare nel corso dell'attuazione della Variante l'evoluzione dell'economia locale, attraverso:



- o schede di quantificazione degli interventi in ampliamento ancora eventualmente possibili nelle zone esistenti;
- o le caratteristiche tipologiche delle aziende insediate e l'eventuale variazione di produzione;
- o la variazione % della popolazione attiva;
- o l'andamento e la consistenza degli esercizi commerciali.

Per i differenti indicatori occorre prevedere una scheda tipo di rilievo in cui essi possano essere distinti in riferimento allo schema relazionale DPSIR suddetto.

3. L'attività di monitoraggio

Le operazioni di monitoraggio ambientale saranno in gran parte in capo all'Amministrazione Comunale che potrà avvalersi della collaborazione dei suddetti Enti competenti in materia ambientale anche in funzione delle proprie disponibilità strutturali e/o finanziarie.

Per comuni medio piccoli come nel caso di Ceres l'attività di monitoraggio per quanto sarà condizionata dalla disponibilità di personale interno.

I dati raccolti e l'analisi interpretativa dei suddetti indicatori ambientali costituiranno la Relazione di monitoraggio da redigere periodicamente; ad esempio annualmente o comunque con cadenza temporale proporzionale alla presunta entità degli impatti previsti e alla possibilità di rilevare variazioni significative a seconda del contesto).

4. La definizione degli indicatori per il monitoraggio

Si propone nel seguito una serie di indicatori per monitorare l'attuazione degli interventi di nuovo impianto e le conseguenti possibili ripercussioni ambientali.

Gli indicatori dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio trasmessi, con cadenza annuale, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Si riportano di seguito alcune tabelle con gli indicatori a cui fare riferimento.

1 - Indice di consumo di suolo da superficie infrastrutturata (CSI)	
$CSI = \frac{Si}{Str} \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalle infrastrutture all'interno di un dato territorio

2 - Indice di consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU)

$CSU = \frac{Su}{Str} \times 100$	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

3 - Indice di consumo di suolo reversibile (CSR)

$CSR = \frac{Scr}{Str} \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.) all'interno di un dato territorio

6 - Indice di consumo di suolo a elevata potenzialità assoluta (CSPa)

$CSPa = \frac{Spc}{Str} \times 100$	Spc = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III erosa dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III erosa dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area erosa dall'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli a elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (per ottenere gli indici CSPaI, CSPaII e CSPaIII) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi per ricavare dei valori aggregati o un valore complessivo

9 - Indice di dispersione dell'urbanizzato (DSP)	
$DSP = \frac{Sud+Sur}{Su} \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada (m ²) Su = Superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la superficie urbanizzata discontinua sommata alla superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale presente nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato in relazione alla sua densità


13 - Indice di frammentazione da infrastrutturazione (IFI)	
$IFI = \frac{L}{Str}$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e in viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la lunghezza delle infrastrutture (decurtate dei tratti in tunnel e in viadotto) complessivamente presenti nell'ambito territoriale di riferimento e la superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

5. Monitoraggio della vulnerabilità visiva

Sulla planimetria allegata sono stati individuati i punti di osservazione particolarmente significativi in termini di valore e di vulnerabilità visiva da cui valutare le possibili ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla sua qualità scenica.

Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati, da ripetere in tempi successivi con cadenza annuale.

PLANIMETRIA RIPORTANTE I PUNTI DI OSSERVAZIONE
RELATIVI AL MONITORAGGIO DELLA VULNERABILITA' VISIVA



[Handwritten signature]

**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale
relativa alla Variante strutturale generale al PRGC del Comune di CERES (TO)**

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni redatta dall'Organo tecnico regionale (OTR), sulla base dei dati forniti dal Comune di Ceres negli elaborati: "Relazione di controdeduzione alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte" e nel "Rapporto Ambientale", che riassumono le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto Definitivo ed illustra le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Copianificazione Urbanistica area Nord-Ovest per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione al processo di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che la fase di Specificazione è stata espletata mediante la consultazione dei soggetti con competenza ambientale in merito al Documento tecnico preliminare, trasmesso dal Comune con nota prot. 1526 del 28.06.2010.

Il Comune di Ceres ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 19 del 25.06.2010 e, conseguentemente, ha acquisito i contributi dei soggetti con competenza ambientale. In tale fase si è espressa anche la Provincia di Torino con DGP n. 629-22324 del 28.06.2011 in merito alla compatibilità con il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale.

Successivamente, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso il Progetto definitivo controdedotto, adottato con DCC n. 2 del 01.02.2014, e le integrazioni, adottate con DCC n. 24 del 07.08.2014.

Ai fini della valutazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati del Piano, è stato attivato l'OTR composto dai Settori interessati delle allora Direzioni Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia e Ambiente.

A seguito di una formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, il progetto definitivo è stato ritenuto procedibile per l'istruttoria in data 05.12.2014.

L'Organo Tecnico regionale ha convocato una riunione in data 24.04.2015, alla quale hanno partecipato il Comune di Ceres e le Direzioni regionali interessate.

L'OTR ha espresso il Parere Motivato nell'ambito della fase di Valutazione del progetto definitivo con Determina Dirigenziale n. 29 del 29.01.2016 e pubblicata sul Supplemento ordinario 1 del B.U.R. n.6 dell' 11.02.2016.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e in materia urbanistica, l'Amministrazione Comunale ha adottato le controdeduzioni con DCC n. 2 del 19.11.2016.

Nel contributo dell'Organo Tecnico regionale era stata indicata la necessità di approfondire alcuni aspetti metodologici: in particolare, per quanto riguarda l'individuazione delle mitigazioni e compensazioni ambientali e il piano di monitoraggio, nonché di approfondire la valutazione delle criticità ambientali e paesaggistiche derivanti da alcune previsioni urbanistiche.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha svolto approfondimenti finalizzati a perfezionare i contenuti analitici del Rapporto Ambientale ed a garantire una più efficace integrazione delle nuove previsioni con il sistema territoriale locale, sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed ecosistemico. Sono stati, inoltre, recepiti i rilievi formulati nel Parere motivato in merito alla necessità di integrazione del piano di monitoraggio ambientale (nel "*Piano di monitoraggio ambientale*"); è stata prodotta dal Comune la "*Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi*".

Nello specifico, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione Comunale ha evidenziato quanto segue:

- è stata effettuata una riduzione delle previsioni insediative, mediante lo stralcio delle aree Ce4 e Ce6 e il ridimensionamento dell'area Ce9, consentendo il mantenimento della destinazione agricola e risolvendo in tal modo molte delle criticità ambientali e paesaggistiche evidenziate;
- è stato dato parziale riscontro alla richiesta di adeguate misure di mitigazione, introducendo delle prescrizioni particolari agli artt. 30 e 31 con riferimento anche all'area produttiva Aart4, limitandone la possibilità edificatoria,
- è stato introdotto il comma 7 dell'art. 21 "Componenti paesaggistiche tutelate ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale", in merito all' inserimento ambientale dei nuovi fabbricati;
- è stato perfezionato ed integrato l'apparato normativo del Piano, accogliendo le indicazioni fornite in merito a specifiche tematiche ambientali;
- è stato integrato il Rapporto Ambientale, colmando parzialmente alcune carenze evidenziate nel Parere Motivato dell'OTR.

Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:
Elisabetta Giachino
tel. 011.432 2535

